



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

ALLEGATO A

IPOTESI FORMAT SCHEDA PER PROPOSTA

1. Descrizione sintetica della iniziativa

L'iniziativa in esame si colloca nell'ambito delle attività inerenti la razionalizzazione degli spazi strumentali delle Amministrazioni e la riduzione della spesa pubblica connessa all'utilizzo degli immobili e consiste nella realizzazione di sinergie logistiche tra gli immobili dell'INPS o dell'INAIL e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

In particolare, l'iniziativa prevede la messa a disposizione, da parte dell'INPS o dell'INAIL, di spazi di proprietà, resisi disponibili nell'ambito di interventi di razionalizzazione logistica, nei confronti degli uffici territoriali del Ministero del Lavoro, riconoscendo una riduzione del canone di locazione secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 6, del D.L. n. 78/2010.

L'iniziativa rientra, seppur in prima battuta in senso più restrittivo, nel contesto dei "Poli integrati del Welfare" di cui al decreto del Ministero del Lavoro del 28 marzo 2011.

Gli attori coinvolti sono: l'INPS e l'INAIL, che metterebbero a disposizione i propri stabili/porzioni di stabili liberi; il Ministero del Lavoro, che costituirebbe il soggetto beneficiario degli spazi stessi; l'Agenzia del Demanio, che avrebbe l'onere di effettuare la valutazione di congruità del canone locativo offerto al Ministero del Lavoro dagli Enti previdenziali e assistenziali, come previsto *ex lege*.

L'obiettivo finale è, da una parte, la razionalizzazione dell'utilizzo degli immobili di proprietà pubblica, dall'altra il raggiungimento di risparmi di spesa connessi alla riduzione dei canoni di locazione corrisposti dal Ministero del Lavoro, pari al 30% in meno rispetto a quelli attualmente corrisposti dal Ministero stesso a terzi locatari privati.

2. Strumento di attuazione della proposta

Come accennato, la proposta prevede l'intervento dell'Agenzia del Demanio, responsabile della valutazione di congruità dei canoni locativi offerti dall'INPS/INAIL al Ministero del Lavoro. Al riguardo si ritiene di proporre un intervento normativo con l'obiettivo di fluidificare il processo e semplificare le condizioni ai fini di velocizzare la stipula del contratto di locazione.

Con riferimento alle fasi attuative, a seguito di una prima analisi "*desk*" già condotta, gli interventi di integrazione logistica dovranno essere analizzati singolarmente, al fine di valutarne il livello di complessità e, quindi, la relativa tempistica di attuazione. In taluni casi, infatti, potrebbero rendersi necessari lavori di adattamento degli stabili INPS/INAIL interessati, per poter accogliere il personale degli uffici del Ministero.

Dovrà quindi essere svolta un'analisi tecnica specifica (analisi “full”), a livello territoriale, con l'obiettivo di valutare esattamente la tipologia di intervento, gli adeguamenti logistici preliminari (i lavori necessari), gli eventuali investimenti necessari e, quindi, la convenienza economica complessiva di ciascuna operazione.

Si evidenzia, infine, che gli interventi di integrazione logistica immaginati prevedono, per il momento, la sola condivisione degli spazi fisici: valutazioni in merito alla possibilità di attivare anche sinergie di tipo funzionale/organizzativo dovranno essere effettuate a regime e in via prioritaria, in linea con il modello di “Polo integrato del Welfare” di cui al citato decreto del Ministero del Lavoro, che prevede la creazione di sedi logistiche uniche dove gli utenti possono fruire dei servizi pubblici inerenti alle politiche sul lavoro e sociali, alla tutela delle condizioni di lavoro, alla sicurezza nei luoghi di lavoro e alla previdenza e assistenza.

3. Eventuali investimenti attesi

L'attuazione delle iniziative di integrazione logistica individuate prevede investimenti iniziali nel primo anno, ad oggi non quantificabili, ma valutabili in sede di analisi di dettaglio, relativi alle eventuali spese di adattamento degli stabili coinvolti (principalmente lavori e spese di facchinaggio per spostamento di personale e arredi).

Investimenti/spese previsti (valori in mln/€)				
Investimenti	2014	2015	2016	A REGIME
Lavori – adattamenti logistici preliminari	Non quantificabile	-	-	
Facchinaggio	Non quantificabile	-	-	

4. Risparmi previsti

RISPARMI DI SPESA (valori in mln/€)					
Tipologia di risparmio	Con occupazione invariata				Con riduzione personale in esubero
	2014	2015	2016	A REGIME	A REGIME
1. Riduzione dei canoni di locazione corrisposti dal Ministero del Lavoro per il fitto di immobili strumentali	-	€ 4.795.588,52			

(il risparmio è pari alla riduzione del 30% rispetto ai canoni attualmente corrisposti a terzi locatari privati)					
--	--	--	--	--	--

5. Iniziative intraprese

A seguito delle dichiarazioni di disponibilità di immobili in Roma da parte di INPS e INAIL, comunicate nel corso degli incontri del gruppo di lavoro, sono state già avviate alcune ipotesi di sinergia bi/trilaterale sul modello case del welfare. In particolare, il Ministero del Lavoro sta valutando, nell'ambito degli obiettivi di razionalizzazione delle sedi utilizzate per gli uffici dell'Amministrazione Centrale, la possibilità di trasferire alcuni uffici indicati nella nota del Ministro Saccomanni al Ministro Giovannini, attualmente allocati in immobili di proprietà di terzi, presso un stabile (libero ed inserito nel sistema denominato Paloma predisposto dall'Agenzia del Demanio) di proprietà dell'INAIL sito in via Guidubaldo dal Monte. A tal proposito è stato già effettuato il sopralluogo presso lo stabile e si è in attesa della documentazione necessaria per le valutazioni tecniche tra cui la effettiva ripartizione del personale oggi in servizio nelle palazzine di via Fornovo.

Parallelamente e sempre per liberare via Fornovo, sarà presa in considerazione l'ipotesi di allocazione degli stessi uffici presso un immobile recentemente rilasciato dall'INPS in via della Frezza n°17. A breve saranno presi contatti con l'amministrazione competente per il sopralluogo e la verifica della rispondenza dell'immobile alle esigenze degli uffici ministeriali.

Va però segnalata una criticità che a normativa vigente vincolerebbe le scelte di razionalizzazione e riduzione della spesa per la logistica delle sedi. Infatti, in occasione degli incontri del gruppo, e precisamente in data 17 gennaio u.s., l'Agenzia del Demanio, appositamente invitata al tavolo, ha puntualizzato che non darà il proprio placet all'avvio di sinergie con percorsi semplificati e di volersi attenere strettamente alle procedure da essa elaborate secondo le disposizioni normative vigenti che la vedono coinvolta nelle fasi di rilascio di congruità di canoni e nulla osta alla stipula dei contratti, ma anche quale soggetto promotore di locazioni in immobili demaniali (spesso fatiscenti) o appartenenti ai Fondi Immobili Pubblici.

Le posizioni dell'Agenzia del Demanio, peraltro, spesso in contrapposizioni con il DM che istituisce i Poli Logistici Territoriali, di fatto ostacolano il decollo del progetto, in taluni casi (vedi Ferrara, Lodi etc) bloccandolo totalmente, anche se nel corso di vari incontri propedeutici alla scelta riallocativa delle sedi aveva fornito il proprio assenso.

Questa ulteriore criticità è stata evidenziata, nel corso della riunione citata, dal Direttore Centrale Patrimonio dell'INAIL il quale ha segnalato che, dopo aver sopportato costi notevoli per l'adeguamento degli immobili strumentali di proprietà INAIL alle esigenze degli uffici territoriali oggetto di sinergie, non si è potuta definire la locazione per mancanza del parere favorevole (che all'avvio del tavolo vi era invece stato) da parte dell'Agenzia del Demanio, comunque espressamente necessario per la conclusione della procedura e il successivo trasferimento degli uffici.



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

ALLEGATO B

DIREZIONE CENTRALE PENSIONI

Roma 20 gennaio 2014

INPS

Programma di Lavoro per la revisione della Spesa Pubblica: controlli sulle regolarità delle prestazioni collegate al reddito

PREMESSA

L'INPS eroga prestazioni pensionistiche il cui diritto e/o importo è subordinato al reddito percepito dal beneficiario ed eventualmente del coniuge. Le prestazioni il cui importo è condizionato dalla situazione reddituale possono essere sia di natura assistenziale (assegni sociali, maggiorazioni, etc.) sia di natura previdenziale (assegno ordinario di invalidità, pensioni ai superstiti).

Nel mezzo si colloca una prestazione peculiare come l'integrazione al trattamento minimo che, pur essendo collegata ad una situazione di bisogno, ha natura previdenziale in quanto posta a carico della Gestione pensionistica in cui è liquidato il trattamento principale.

La copertura finanziaria delle prestazioni di natura assistenziale, è garantita dalla GIAS (Gestione degli interventi assistenziali e a sostegno alle gestioni previdenziali) che, per il 2012, ha trasferito all'INPS, a titolo di oneri pensionistici somme per un ammontare pari a 42.845 mln. Tale somma comprende però non solo interventi di natura assistenziale che la legge pone espressamente e specificamente a carico di detta Gestione, ma anche gli interventi a sostegno delle gestioni previdenziali calcolati come copertura di una quota parte di ciascuna mensilità di pensione (mln 16.679).

Ne consegue che, solo per talune prestazioni collegate al reddito è possibile calcolarne l'onere, in quanto poste integralmente a carico della GIAS; *(nell'allegato 1 vengono proposti i dati relativi agli ultimi cinque anni di alcune prestazioni assistenziali finanziate dalla GIAS)*; per altre, invece, come l'integrazione al trattamento minimo delle pensioni di vecchiaia o di reversibilità, non è possibile individuare la misura in cui la GIAS contribuisce al relativo onere, essendo tale contributo ricompreso nei trasferimenti effettuati a copertura di quota-parte di ciascuna mensilità di pensione.

Stante la pluralità delle ragioni che accompagnano la previsione delle prestazioni collegate al reddito, un possibile comune denominatore può essere rappresentato esclusivamente dall'obbligo, che sussiste in capo all'INPS, di procedere alla verifica delle situazioni reddituali incidenti su queste prestazioni, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 412/1991.

Di seguito ci si soffermerà in particolare su:

1. quadro generale delle prestazioni: tipologie di reddito rilevanti, presupposti per il riconoscimento del diritto;
2. modalità di controllo dei requisiti per la corretta erogazione delle prestazioni;
3. prospettive di miglioramento.

1. QUADRO GENERALE DELLE PRESTAZIONI COLLEGATE AL REDDITO: TIPOLOGIE DI REDDITO RILEVANTI, PRESUPPOSTI PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO

Il collegamento delle prestazioni pensionistiche alle condizioni reddituali risponde a una duplice *ratio*.

Da un lato, attraverso il reddito, viene registrata una condizione di bisogno che giustifica l'erogazione di una prestazione pensionistica e/o di un suo accessorio indentificandola con il mancato superamento di un limite reddituale, contestualmente ad un'altra condizione che può essere:

- il raggiungimento di una data età anagrafica (65 anni) senza possedere altri redditi (pensione sociale e assegno sociale);
- la titolarità di una prestazione pensionistica di importo basso (integrazione al minimo, maggiorazione di pensione, somma aggiuntiva);
- carichi familiari (assegno al nucleo familiare);
- menomazioni invalidanti (prestazioni economiche per invalidi civili e sordomuti).

Dall'altro lato, il reddito viene considerato quale presupposto per ridurre l'importo di prestazioni pensionistiche di natura previdenziale. Infatti, per le

pensioni in favore dei superstiti e per l'assegno ordinario di invalidità, la percezione di redditi superiori ad un certo limite determina la riduzione dell'importo della prestazione che spetterebbe applicando le ordinarie regole di calcolo.

Da quanto esposto emerge un quadro delle prestazioni collegate al reddito particolarmente disarticolato in quanto a requisiti richiesti per la relativa spettanza.

Da una ricognizione delle disposizioni che danno rilevanza al reddito ai fini delle prestazioni pensionistiche è possibile contare 25 "rilevanze" reddituali. Per "rilevanza" deve intendersi una diversa possibile motivazione per la quale la legge richiede di considerare il reddito ai fini del diritto e/o della misura di una prestazione pensionistica principale o accessoria. A fronte di un'unica prestazione pensionistica è possibile che vi siano più motivazioni (rilevanze) che impongano all'Istituto di considerare i redditi del titolare del trattamento pensionistico.

Ad esempio per una pensione di vecchiaia di importo inferiore al trattamento minimo si potrebbe dover considerare la situazione reddituale ai fini del trattamento minimo, maggiorazione sociale, incremento della maggiorazione sociale, "quattordicesima", trattamenti di famiglia. In questo caso la pensione è interessata da ben 5 "rilevanze".

Per ciascuna delle 25 rilevanze i redditi vengono in considerazione secondo modalità differenti.

Le differenze possono riguardare:

- 1) La tipologia di reddito presa in considerazione.
- 2) Il limite di reddito rilevante ai fini del riconoscimento totale o parziale della prestazione.
- 3) I soggetti per i quali il reddito influisce ai fini della prestazione (titolare, coniuge, componenti del nucleo familiare).
- 4) Il periodo di percezione del reddito influente (stesso anno in cui la prestazione collegata al reddito deve essere riconosciuta oppure anno precedente).

Per quanto riguarda le differenti tipologie di reddito che le disposizioni legislative impongono di considerare (o di escludere) ai fini delle prestazioni collegate al reddito, le 25 "rilevanze" possono essere ricondotte a 3 "cluster" (allegato 2).

1. Situazioni per le quali rilevano SOLO i redditi assoggettabili all'IRPEF

In tali casi si tiene conto della medesima tipologia di redditi rilevanti per l'imposta delle persone fisiche. Tale criterio si applica, tra l'altro, per l'integrazione al trattamento minimo, la riduzione della pensione ai superstiti, le prestazioni economiche in favore di mutilati e invalidi civili.

2. Situazioni per le quali rilevano TUTTI i redditi di qualsiasi natura

In tali casi, oltre che dei redditi assoggettabili all'IRPEF, si tiene conto anche dei redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta definitiva o sostitutiva dell'IRPEF, dei redditi esenti da imposta, dei redditi percepiti all'estero. Tale criterio si applica, tra l'altro, per il riconoscimento dell'assegno sociale, della maggiorazione sociale della pensione, incremento della maggiorazione sociale, della somma aggiuntiva "cd. quattordicesima", dei trattamenti di famiglia.

3. Situazioni per le quali rilevano esclusivamente redditi da lavoro

In tali casi si tiene conto esclusivamente del reddito da lavoro (autonomo, dipendente, professionale). Tale criterio si applica per determinare l'eventuale importo dell'assegno ordinario di invalidità.

2. MODALITÀ DI CONTROLLO DEI REQUISITI PER LA CORRETTA EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI.

In relazione alle prestazioni collegate al reddito l'INPS effettua controlli sia sulle situazioni reddituali, sia sugli altri requisiti di tipo anagrafico (stato civile, residenza, età) previsti per il conseguimento della prestazione.

Il controllo delle situazioni reddituali è effettuato ai sensi dell'articolo 13, comma 2, legge n. 412/1991 che impone all'INPS di effettuare annualmente i controlli sulle situazioni reddituali incidenti sulle prestazioni pensionistiche e di procedere entro l'anno successivo al recupero delle somme che risultino indebitamente corrisposte all'esito dei suddetti controlli.

L'INPS effettua annualmente i suddetti controlli attraverso la cd. "operazione RED" con la quale richiede ai titolari di prestazioni collegate al

reddito di dichiarare tutti i redditi percepiti che rientrano in quelle tipologie di reddito previste dalle “rilevanze” incidenti sulla prestazione in godimento.

Nell'esempio sopra esposto della pensione di vecchiaia inferiore al trattamento minimo il pensionato dovrà dichiarare non solo le tipologie di reddito assoggettabili all'IRPEF (ai fini dell'integrazione al trattamento minimo), ma anche le tipologie di redditi di qualsiasi natura (rilevanti ai fini della maggiorazione sociale, del relativo incremento e della somma). Inoltre la dichiarazione dovrà riguardare non solo i redditi percepiti dall'interessato, ma anche dal coniuge (ed eventualmente dai componenti del nucleo familiare nel caso di trattamenti di famiglia).

La dichiarazione può essere effettuata dal pensionato mediante Centri di Assistenza Fiscale o soggetti professionali abilitati, in base alle condizioni che regolano il servizio di trasmissione contenute nell'apposita Convenzione stipulata dall'Istituto con i soggetti abilitati, oppure per i soggetti dotati di PIN, direttamente *on line* accedendo ad una sezione specifica del sito istituzionale, utilizzando, in entrambi i casi, un codice a barre che esprime tutte le tipologie di redditi che rilevano in relazione alla prestazione in godimento.

Fino al 2009 la dichiarazione Red doveva essere resa da tutti i titolari di prestazioni collegate al reddito.

A seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 15, del decreto legge n. 78/2009, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102, che ha previsto che l'Amministrazione finanziaria sia tenuta a comunicare all'INPS i redditi incidenti sulle prestazioni collegate, il modello RED non deve essere presentato da parte di coloro che dichiarano integralmente la propria situazione reddituale all'Agenzia delle Entrate mediante il modello 730 o UNICO.

-Prospetto riepilogativo dei dati relativi alle campagne Red del 2012 e del 2013*

ANNO	MODELLI RED	NUMERO
CAMPAGNA RED 2012	Inviati	6.858.504
	Rientrati	2.468.328
CAMPAGNA RED 2013	Inviati	7.868.472
	Rientrati	3.457.316

*La differenza tra il numero di Red inviati e quelli rientrati è in parte determinata dal fatto che tra coloro ai quali è stato inviato il RED vi sono quanti non sono tenuti ad effettuare la dichiarazione reddituale all'INPS se dichiarano integralmente la propria situazione reddituale con il modello 730 o UNICO

L'Istituto elabora centralmente i dati reddituali provenienti dalla dichiarazioni RED rese ai CAF, dall'Agenzia dell'Entrate e *on line* dai pensionati per verificare l'effettiva spettanza delle prestazioni collegate al reddito già corrisposte ed eventualmente calcolare i relativi indebiti. Per le prestazioni collegate al reddito che accedono a pensioni a carico delle Gestioni dei lavoratori pubblici l'elaborazione avviene esclusivamente sui dati provenienti dall'Agenzia delle Entrate.

Riguardo ai dati anagrafici rilevanti ai fini delle prestazioni collegate a partire dal 2011, attraverso l'applicativo Arcoweb è stato possibile effettuare le verifiche anagrafiche per via telematica direttamente presso le anagrafi comunali. Tale procedura che, ha visto coinvolti 434 Comuni, ha consentito di effettuare controlli su una popolazione di circa 10 milioni di persone (considerando le dimensioni dei Comuni interessati).

3. PROSPETTIVE DI MIGLIORAMENTO E OPPORTUNITÀ DI RISPARMIO.

Il sistema delle prestazioni collegate al reddito di per sé può generare indebiti pensionistici in modo "fisiologico". Infatti, anche quando il diritto alla prestazione nell'anno in corso dipende dal reddito percepito nell'anno precedente, l'INPS dal 1° gennaio di ciascun anno eroga un importo di prestazione calcolato sulla base di un reddito che inevitabilmente è presunto.

Ciò in quanto l'importo di tale reddito può essere accertato solo successivamente, nel corso dell'anno, quando sarà quindi possibile rideterminare l'importo del trattamento pensionistico; per cui può accadere che quanto corrisposto (sulla base del reddito presunto) risulti superiore a quanto dovuto (sulla base del reddito effettivo).

E' facile comprendere quindi come la riduzione al minimo dei tempi del passaggio dal "reddito presunto" al "reddito effettivo" sia importante sia per dare certezza al pensionato del corretto importo di pensione, sia per evitare i rischi di indebito fisiologico.

Un miglioramento in questa direzione potrebbe venire dalla possibilità di rendere contestuali le dichiarazioni rese al Fisco con quelle rese all'INPS. Ad oggi i dati reddituali sono forniti all'INPS in modo disaggregato dall'Agenzia dell'Entrate dopo la scadenza dei termini previsti dalla legge per rendere le dichiarazioni fiscali ed effettuare le relative rettifiche. Pertanto i redditi relativi all'anno x , dichiarati al Fisco nel corso dell'anno $x+1$, vengono comunicati all'INPS nei primi mesi dell'anno $x+2$.

La contestualità delle comunicazioni si potrebbe realizzare mediante un *addendum* ai modelli di dichiarazione fiscale (730/red; UNICO/red) limitato ai beneficiari di prestazioni collegate al reddito, distinguendo a livello telematico il canale di trasmissione delle suddette dichiarazioni alle amministrazioni interessate (INPS e Agenzia delle Entrate).

La possibilità di acquisire i dati reddituali nello stesso momento in cui vengono resi al Fisco consentirebbe all'INPS di effettuare elaborazioni più tempestive (già nell'anno $x+1$). L'innovazione non richiederebbe interventi rilevanti per quanto riguarda le infrastrutture telematiche in quanto già ad oggi, come detto, l'invio all'INPS dei modelli Red avviene attraverso i soggetti abilitati all'assistenza fiscale. Né ciò rappresenta un aggravio per i pensionati ai quali, al contrario, verrebbe fornita l'opportunità di rendere, **in un unico momento** e attraverso il medesimo soggetto intermediario, sia la dichiarazione ai fini fiscali che quella ai fini pensionistici.

Ciò consentirebbe anche di superare quei disallineamenti normativi che sussistono per talune tipologie di reddito (agrario, reddito da lavoro

autonomo) che ai fini fiscali devono essere calcolati in modo differente da come invece rilevano ai fini pensionistici. Infatti la duplicazione delle dichiarazioni (rese contestualmente) relative a queste tipologie di reddito consentirebbe di tener conto dei differenti criteri normativi.

In questo contesto deve essere comunque confermata l'importanza della trasmissione degli ulteriori dati finanziari in possesso dell'Agenzia delle Entrate relativa ai percettori di prestazioni collegate al reddito. Infatti per i redditi diversi da quelli assoggettabili all'IRPEF i dati trasmessi dall'Agenzia delle Entrate consentono di effettuare un controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese all'INPS dai soggetti interessati.

Per quanto attiene inoltre al controllo dei dati anagrafici incidenti sulle prestazioni collegate al reddito l'implementazione dell'anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), quale unico database accessibile anche dalle pubbliche amministrazioni consentirebbe superare i limiti di accesso di informazione che al momento presenta ARCOWEB.

DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO

Roma 20 gennaio 2014

PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO A CARICO DELLA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALE (GIAS)

PRESTAZIONI	BENEFICIARI	REQUISITI	FLUSSO GESTIONALE	SPESA*	
				2013**	2012
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA	<p>Operai, impiegati, quadri, soci e non soci di cooperative di produzione e lavoro, lavoratori poligrafici e giornalisti, dipendenti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • imprese industriali (comprese quelle edili ed affini); • imprese cooperative e loro consorzi, che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, per i dipendenti a tempo indeterminato; • imprese artigiane il cui fatturato nel biennio precedente dipendeva per oltre il 50% da un solo committente destinatario di CIGS; • aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione le cui imprese committenti siano interessate da CIGS; • imprese appaltatrici di servizi di pulizia la cui impresa committente sia destinataria di CIGS; • imprese editrici di giornali quotidiani, periodici e agenzie di stampa a diffusione nazionale per le quali si prescinde dal limite dei 15 dipendenti; • imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti; • agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti; • imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti; • imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero di dipendenti; • imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti. <p>Non spetta ai dirigenti, agli apprendisti, ai lavoratori a domicilio, agli autisti alle dipendenze del titolare di impresa.</p>	<p>Per il lavoratore:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di un'azienda destinataria della normativa CIGS • almeno 90 giorni di anzianità di servizio presso l'azienda richiedente il trattamento. <p>Per l'azienda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aver occupato, mediamente, nel semestre precedente la richiesta d'intervento, più di 15 dipendenti. Nel computo sono compresi gli apprendisti, i lavoratori part-time, i lavoratori a domicilio, i dirigenti. 	<p>DOMANDA: azienda</p> <p>CONCESSIONE: Ministero del lavoro</p> <p>EROGAZIONE: INPS</p> <p>MODALITA' DI PAGAMENTO: diretta/a conguaglio</p>	€1.103.076.966,85	€1.301.721.258,53
CIG IN DEROGA	<p>Lavoratori subordinati, compresi apprendisti, lavoratori con contratto di somministrazione e lavoratori a domicilio, dipendenti da aziende che operino in determinati settori produttivi o</p>	<p>I lavoratori devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • avere un'anzianità lavorativa, presso la ditta richiedente il trattamento, di almeno 90 giorni alla data della 	<p>DOMANDA: azienda</p> <p>CONCESSIONE: Regione/Direzione</p>	€841.892.663,63	€1.092.411.737,80

PRESTAZIONI	BENEFICIARI	REQUISITI	FLUSSO GESTIONALE	SPESA*	
				2013**	2012
	specifiche aree regionali, individuate in specifici accordi governativi.	<p>richiesta. Nel computo sono comprese anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la gestione separata a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> o non si tratti di redditi derivanti da arti e professioni; o il lavoratore operi in regime di monocommittenza; o il reddito conseguito sia superiore a € 5.000 (anche se relativo a più di un anno solare). <ul style="list-style-type: none"> • aver reso, presso il Centro per l'impiego, dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale. In caso di rifiuto il lavoratore perde il diritto alla prestazione. 	<p>Regionale del lavoro/Ministero del lavoro (plurilocalizzate)</p> <p>EROGAZIONE: INPS</p> <p>MODALITA' DI PAGAMENTO: diretta</p>		
MOBILITA'	<p>L'indennità spetta ai lavoratori con qualifica di operaio, impiegato o quadro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • licenziati, collocati in mobilità e iscritti nelle relative liste; • che erano stati assunti a tempo indeterminato da: <ul style="list-style-type: none"> o imprese industriali che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre; o imprese commerciali che hanno impiegato mediamente più di 200 dipendenti nell'ultimo semestre; o cooperative che rientrano nell'ambito della disciplina della mobilità, che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre; o imprese artigiane dell'indotto, nel solo caso in cui anche l'azienda committente ha fatto ricorso alla mobilità; o imprese editrici di giornali quotidiani, periodici e agenzie di stampa a diffusione nazionale per le quali si prescinde dal limite dei 15 dipendenti; o imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti; 	<ul style="list-style-type: none"> • anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno sei di effettivo lavoro; 	<p>DOMANDA: assicurato</p> <p>CONCESSIONE /EROGAZIONE:INPS</p> <p>MODALITA' DI PAGAMENTO: diretta</p>	€1.492.807.836,16	€1.241.195.534,7

PRESTAZIONI	BENEFICIARI	REQUISITI	FLUSSO GESTIONALE	SPESA*	
				2013**	2012
	<ul style="list-style-type: none"> o agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti; o imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti; o imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero di dipendenti; o imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti. 				
MOBILITA' IN DEROGA	<p>Tutti i lavoratori subordinati, compresi apprendisti e lavoratori con contratto di somministrazione.</p> <p>Possono beneficiarne</p> <ul style="list-style-type: none"> - lavoratori licenziati da aziende non destinatarie della normativa sulla mobilità; - lavoratori che hanno fruito della mobilità ordinaria e per i quali, sulla base di accordi regionali o governativi, è prevista una proroga del trattamento. 	<ul style="list-style-type: none"> • 12 mesi di anzianità aziendale (alla data di licenziamento) presso il datore di lavoro che ha effettuato il licenziamento, di cui 6 mesi effettivamente lavorati, comprese ferie, festività e infortunio. Nel computo sono, altresì, comprese eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la gestione separata a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> o non si tratti di redditi derivanti da arti e professioni; o il lavoratore operi in regime di monocommitenza; o il reddito conseguito sia superiore a € 5.000, anche se relativo a più di un anno solare, purché sia conseguito nelle mensilità computabili per l'anzianità aziendale. • Aver reso dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale. In caso di rifiuto il lavoratore perde il diritto a qualsiasi prestazione. 	<p>DOMANDA: assicurato</p> <p>CONCESSIONE: Regione/Ministero del lavoro</p> <p>EROGAZIONE: INPS</p> <p>MODALITA' DI PAGAMENTO: diretta</p>	€419.646.178,01	€297.555.815,10

PRESTAZIONI	BENEFICIARI	REQUISITI	FLUSSO GESTIONALE	SPESA*	
				2013**	2012
ASPI (quota parte art. 4, comma 69, legge n. 92/2012)	Lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente l'occupazione, ivi compresi: <ul style="list-style-type: none"> • gli apprendisti; • i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato; • il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato. • i dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i lavoratori a tempo determinato della scuola. 	<ul style="list-style-type: none"> • Stato di disoccupazione involontario comprovato da una dichiarazione che attesti l'attività lavorativa precedentemente svolta e l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. • Almeno due anni di anzianità assicurativa • Almeno un anno di contribuzione contro la disoccupazione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione. 	DOMANDA: assicurato CONCESSIONE/EROGAZIONE: INPS MODALITA' DI PAGAMENTO: diretta mensile	€998.243.080,36	
MINI ASPI(quota parte art. 4, comma 69, legge n. 92/2012)	lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente l'occupazione, ivi compresi: <ul style="list-style-type: none"> • gli apprendisti; • i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato; • il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato. • i dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i lavoratori a tempo determinato della scuola. 	<ul style="list-style-type: none"> • Stato di disoccupazione involontario comprovato da una dichiarazione che attesti l'attività lavorativa precedentemente svolta e l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. • Almeno 13 settimane di contribuzione (versata o dovuta) da attività lavorativa nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione. <p>Non è richiesto il requisito della anzianità assicurativa.</p>	DOMANDA: assicurato CONCESSIONE/EROGAZIONE:INPS MODALITA' DI PAGAMENTO: diretta mensile	€491.895.244,97	
DS lavoratori agricoli a tempo determinato (quota incremento art.1, comma 55, legge n.247/2007)	Lavoratori agricoli con rapporto di lavoro a tempo determinato (OTD) <p>Figure equiparate ai sensi dell'art. 8 della L.334/1968:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Piccoli coloni e compartecipanti familiari o Piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli mediante versamenti volontari. <p>L'incremento previsto dall'art. 1, co. 55, L.247/2007 si realizza, per coloro che raggiungono il requisito per l'indennità ordinaria con l'aumento dell'aliquota percentuale dal 30 al 40 per cento.</p> <p>Al co. 57, la legge prevede, inoltre, che sull'indennità erogata venga detratto un</p>	<ul style="list-style-type: none"> • iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti a tempo determinato, per l'anno cui si riferisce la domanda o un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato per parte dell'anno di competenza della prestazione; • almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria (mediante l'iscrizione negli elenchi agricoli per almeno due anni o in alternativa con l'iscrizione negli elenchi per l'anno di competenza della prestazione e l'accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola 	DOMANDA: assicurato CONCESSIONE/EROGAZIONE: INPS MODALITA' DI PAGAMENTO: diretta in unica soluzione	€58.795.980,86	€ 54.479.135,72

PRESTAZIONI	BENEFICIARI	REQUISITI	FLUSSO GESTIONALE	SPESA*	
				2013**	2012
	contributo di solidarietà pari al 9% dell'indennità giornaliera spettante per un massimo di 150 giorni ai fini della copertura figurativa per il diritto a pensione.	<p>precedente al biennio di riferimento della prestazione);</p> <ul style="list-style-type: none"> almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente (tale requisito può essere perfezionato mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola purché l'attività agricola sia prevalente nell'anno o nel biennio di riferimento). 			
Trattamenti speciali ds agricola (quota incremento art 1, comma 55, legge n.247/2007)	<p>Lavoratori agricoli con rapporto di lavoro a tempo determinato (OTD)</p> <p>L'incremento previsto dall'art. 1, co. 55, L.247/2007 si realizza, per coloro che raggiungono il requisito per i trattamenti speciali, con l'aumento delle giornate indennizzate oltre il tetto di 90gg precedentemente previsto.</p> <p>Al co. 57, la legge prevede, inoltre, che sull'indennità erogata venga detratto un contributo di solidarietà pari al 9% dell'indennità giornaliera spettante per un massimo di 150 giorni ai fini della copertura figurativa per il diritto a pensione.</p>	<ul style="list-style-type: none"> iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli nell'anno solare per il quale viene chiesta l'indennità; almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria (mediante l'iscrizione negli elenchi agricoli per almeno due anni o in alternativa con l'iscrizione negli elenchi per l'anno di competenza della prestazione e l'accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione); nell'anno cui si riferisce la prestazione: <ul style="list-style-type: none"> almeno 151 contributi giornalieri, anche con attività extra-agricola, ma con prevalenza di lavoro agricolo nell'anno o nel biennio (trattamento speciale ex art. 25 legge 457/1972 almeno 101 giornate di contributi giornalieri solo per attività agricola (trattamento 	<p>DOMANDA: assicurato</p> <p>CONCESSIONE/EROGAZIONE: INPS</p> <p>MODALITA' DI PAGAMENTO: diretta in unica soluzione</p>	€455.294.886,25	€227.129.295,43

PRESTAZIONI	BENEFICIARI	REQUISITI	FLUSSO GESTIONALE	SPESA*	
				2013**	2012
		speciale ex art. 7 legge n. 37/1977)			

PRESTAZIONI	BENEFICIARI	REQUISITI	FLUSSO GESTIONALE	SPESA*	
				2013**	2012
<p>Trattamenti di disoccupazione speciali edili Quota parte art.3 co.1 L.451/94 e art. 4 co.16 l. 608/96)</p> <p>(TS ex Legge n.451/94)</p>	<p>lavoratori</p> <ul style="list-style-type: none"> • dipendenti da azienda edile operante in aree per le quali il CIPI ha accertato uno stato di grave crisi dell'occupazione in seguito al completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni (D.L. n.148/1993 art 6 c.1 e 2). • licenziati successivamente ad un avanzamento dei lavori superiore al 70%; • residenti nelle suddette aree, ovvero in circoscrizioni che presentino un rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla prima classe di collocamento e popolazione residente in età da lavoro (art. 11 c.3, L. 223/91) <p>N.B. le tre "condizioni" devono coesistere.</p> <p>Nonché: lavoratori dipendenti da aziende edili operanti in una qualsiasi area del territorio nazionale ma che abbiano attuato un programma di cassa integrazione salariale straordinaria e successivamente attivato una procedura di mobilità ai sensi dell'art.4 L.223/91.</p>	<p>Anzianità di 36 mesi presso l'Azienda che ha attivato la procedura di mobilità, di cui almeno 24 mesi di lavoro effettivamente prestato comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ferie • festività • infortunio • maternità <p>I lavoratori beneficiari devono far valere un periodo di lavoro effettivo di almeno 18 mesi (art.11 c.2 L. 223/91), presso imprese del settore edile, anche se diverse da quella che ha effettuato il licenziamento, purché operanti nelle aree per le quali sia stato accertato lo stato di grave crisi dell'occupazione .</p>	<p>DOMANDA: azienda</p> <p>CONCESSIONE:MINISTERO DEL LAVORO</p> <p>EROGAZIONE:INPS</p> <p>MODALITA' DI PAGAMENTO: diretta</p>	<p>€55.267.350,00+ €74.444,53 per trattamenti in deroga</p>	<p>€39.208.208,73+ €96.739,78 per i trattamenti in deroga</p>
<p>(TS ex legge n. 223/91, art. 11, comma 2)</p>	<p>lavoratori</p> <ul style="list-style-type: none"> • dipendenti da azienda edile operante in aree per le quali il CIPI ha accertato uno stato di grave crisi dell'occupazione in seguito al completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni (D.L. n.148/1993 art 6 c.1 e 2). • licenziati successivamente ad un avanzamento dei lavori superiore al 70%; 		<p>DOMANDA: azienda</p> <p>CONCESSIONE:MINISTERO DEL LAVORO</p> <p>EROGAZIONE:INPS</p> <p>MODALITA' DI PAGAMENTO: diretta</p>		

PRESTAZIONI	BENEFICIARI	REQUISITI	FLUSSO GESTIONALE	SPESA*	
				2013**	2012
	<p>e</p> <ul style="list-style-type: none"> residenti nelle suddette aree, ovvero in circoscrizioni che presentino un rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla prima classe di collocamento e popolazione residente in età da lavoro (art. 11 c.3, L. 223/91) <p>N.B. le tre "condizioni" devono coesistere.</p>				
IN TANDEM CO.PRO	Collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del D.Lgs 276/2003, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata.	<ul style="list-style-type: none"> Monocommittenza nel corso dell'anno precedente Reddito lordo complessivo relativo all'anno precedente non superiore a 20.000 euro (annualmente rivalutato) Accredito contributivo relativo all'anno di riferimento di un numero di mensilità non inferiore a uno Periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno due mesi nell'anno precedente Accredito nell'anno precedente di almeno quattro mensilità. (regime transitorio-3 mesi). <p>Regime transitorio: triennio 2013-2015</p>	<p>DOMANDA: assicurato</p> <p>CONCESSIONE/EROGAZIONE: INPS</p> <p>MODALITA' DI PAGAMENTO: diretta</p>	€18.300.593,41	€28.267.388,32
Indennità di disoccupazione ASPI AI SOSPESI	L'indennità di disoccupazione ASPI è riconosciuta ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali	<ul style="list-style-type: none"> Almeno due anni di anzianità assicurativa Almeno un anno di contribuzione contro la disoccupazione nel biennio precedente l'inizio del periodo di sospensione. 	<p>DOMANDA: azienda</p> <p>CONCESSIONE/EROGAZIONE: INPS</p> <p>MODALITA' DI PAGAMENTO: diretta(dopo intervento integrativo obbligatorio dell'Ente bilaterale)</p>	€5.560.125,79	€45.621.678,30 (Indennità DS ordinaria ai sospesi)
CONTRATTI DI SOLIDARIETA' DIFFENSIVI PER LE IMPRESE IN REGIME DI CIGS (LEGGE 863/84): quota maggiorazione igs D.L. n. 78	<p>Aziende</p> <p>Accordo collettivo aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di CIGS, comprese le aziende appaltatrici di servizi di mensa e pulizie, che abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione della</p>	<p>Per il lavoratore:</p> <ul style="list-style-type: none"> sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di un'azienda destinataria della normativa CIGS almeno 90 giorni di anzianità di servizio presso l'azienda richiedente il 	<p>DOMANDA: azienda</p> <p>CONCESSIONE:MINISTERO DEL LAVORO</p> <p>EROGAZIONE:INPS</p> <p>MODALITA' DI PAGAMENTO:diretta/ a</p>	€38.209.223,00 (anno 2010)	€ 99.226.086,08 (anni 2009-2010)

PRESTAZIONI	BENEFICIARI	REQUISITI	FLUSSO GESTIONALE	SPESA*	
				2013**	2012
del 2009, convertito nella legge 102 del 2009 e da ultimo art. 1, comma 186 legge di stabilità 2014)	<p>domanda.</p> <p>Lavoratori:</p> <p>tutto il personale dipendente ad esclusione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dirigenti; • apprendisti; • lavoratori a domicilio; • lavoratori con anzianità aziendale inferiore a 90 giorni; • lavoratori assunti a tempo determinato per attività stagionali. <p>I lavoratori part-time sono ammessi nel solo caso in cui l'azienda dimostri "il carattere strutturale del part-time nella preesistente organizzazione del lavoro".</p>	<p>trattamento.</p> <p>Per l'azienda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aver occupato, mediamente, nel semestre precedente la richiesta d'intervento, più di 15 dipendenti. Nel computo sono compresi gli apprendisti, i lavoratori part-time, i lavoratori a domicilio, i dirigenti. 	conguaglio		
LSU A CARICO DEL FSOF E AUTOFINAZIATI	<p>Il bacino dei lavoratori socialmente utili, sia a carico del Fondo Sociale Occupazione e Formazione (FSOF) che autofinanziati dagli Enti territoriali utilizzatori, è cristallizzato ai lavoratori che alla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 81/2000 erano impegnati nello svolgimento dell'attività socialmente utile ai sensi del D.lgs n. 468/1997.</p> <p>Entrambi i bacini sono, pertanto, chiusi e considerati in corso di esaurimento</p>	<p>Sono a carico del FSOF, ai sensi dell'art. 2 del D.lgs n. 81/2000 tutti gli LSU che, nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999, avevano maturato effettivamente 12 mesi di permanenza nello svolgimento della predetta attività.</p> <p>Gli LSU autofinanziati sono quelli che non avendo i predetti requisiti per il passaggio al FSOF, hanno continuato l'attività socialmente utile con oneri finanziari a totale carico degli Enti utilizzatori</p>	<p>Per gli LSU a carico del FSOF:</p> <ul style="list-style-type: none"> • deliberazione degli Enti utilizzatori del proseguimento dell'attività socialmente utile; • monitoraggio dei lavoratori utilizzati in tale attività da parte di Italia Lavoro spa; • pagamento degli assegni mensili ASU da parte dell'Inps sulla base di tale monitoraggio. <p>Per gli LSU autofinanziati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli Enti utilizzatori provvedono direttamente ai 	€71.753.084,73	€72.884.353,68

PRESTAZIONI	BENEFICIARI	REQUISITI	FLUSSO GESTIONALE	SPESA*	
				2013**	2012
			pagamenti mensili dell'assegno ASU; • alcuni di questi Enti, invece, hanno stipulato, a suo tempo con l'Inps, apposita convenzione finalizzata al pagamento dell'assegno, previo conferimento delle risorse finanziarie.		
Assegno di maternità dello Stato	<ul style="list-style-type: none"> • madre anche adottante • padre anche adottante • affidataria preadottiva • affidatario preadottivo • adottante non coniugato • coniuge della madre adottante o dell'affidataria preadottiva • affidatario/a (non preadottivo/a) nel caso di non riconoscibilità o non riconoscimento da parte di entrambi i genitori. 	<ul style="list-style-type: none"> • generali: <ul style="list-style-type: none"> ○ residenza in Italia ○ cittadinanza Italiana o di uno stato dell'Unione Europea ovvero in possesso della carta di soggiorno se cittadini extracomunitari • per la madre: <ul style="list-style-type: none"> ○ se lavoratrice, deve avere almeno 3 mesi di contribuzione per maternità nel periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi precedenti il parto o l'effettivo ingresso del bambino in famiglia in caso di adozione ○ se ha svolto un'attività lavorativa di almeno 3 mesi e ha perso il diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali, il periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto e la data del parto o dell'effettivo ingresso in famiglia del bambino in caso di adozione o affidamento, non deve essere superiore al periodo di fruizione delle prestazioni godute e comunque non superiore a 9 mesi ○ se durante il periodo di 	DOMANDA: cittadini CONCESSIONE/EROGAZIONE: INPS (euro2.059,43) MODALITA' DI PAGAMENTO: diretta	€4.266.503,94	€4.248.197,26

PRESTAZIONI	BENEFICIARI	REQUISITI	FLUSSO GESTIONALE	SPESA*	
				2013**	2012
		<p>gravidanza ha cessato di lavorare per recesso, anche volontario dal rapporto di lavoro, deve poter far valere 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dai 18 ai 9 mesi antecedenti al parto</p> <ul style="list-style-type: none"> • per il padre: <ul style="list-style-type: none"> ○ in caso di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo del figlio al padre, deve essere in possesso, al momento dell'abbandono o dell'affidamento esclusivo, dei requisiti contributivi previsti per la madre ○ se è affidatario preadottivo, nell'ipotesi di separazione dei coniugi intervenuta nel corso della procedura di affidamento preadottivo, deve essere in possesso, al momento dell'affidamento, dei requisiti contributivi previsti per la madre ○ se è padre adottante, nell'ipotesi di adozione senza affidamento quando intervenga la separazione dei coniugi, deve essere in possesso, al momento dell'adozione, dei requisiti contributivi così come è previsto per la madre ○ se è padre adottante non coniugato, nell'ipotesi di adozione pronunciata solo nei suoi confronti, deve essere in possesso, al momento dell'adozione, dei requisiti contributivi previsti per la madre ○ se ha riconosciuto il neonato o è coniuge della donna adottante o affidataria preadottiva, in caso di decesso della madre naturale o di quella adottiva o affidataria preadottiva, è necessaria la sussistenza delle seguenti 			

PRESTAZIONI	BENEFICIARI	REQUISITI	FLUSSO GESTIONALE	SPESA*	
				2013**	2012
		<p>condizioni al momento della domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ regolare soggiorno e residenza in Italia del padre o del coniuge della deceduta ▪ il minore si trovi presso la sua famiglia anagrafica ▪ il minore sia soggetto alla sua potestà ▪ il minore non sia in affidamento presso terzi ▪ la donna deceduta non abbia a suo tempo già usufruito dell'assegno. <p>I requisiti dei 3 mesi di contributi tra i 18 e i 9 mesi precedenti e della perdita del diritto da non più di 9 mesi a prestazioni previdenziali o assistenziali, in questo caso non sono richiesti in quanto il diritto all'assegno deriva dalla madre o donna deceduta.</p>			
Assegno di maternita' dei comuni	<ul style="list-style-type: none"> • cittadine italiane • cittadine comunitarie • cittadine extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno <p>purché residenti in Italia.</p> <p>L'assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali fatto salvo l'eventuale diritto a percepire dal Comune la quota differenziale e spetta:</p>	Il diritto all'assegno compete in presenza di determinati requisiti reddituali la cui verifica compete al Comune di residenza.	<p>DOMANDA: cittadino</p> <p>CONCESSIONE: Comune</p> <p>EROGAZIONE:INPS (1672,65 = 5 mensilità).</p> <p>MODALITA' DI PAGAMENTO: diretta</p>	€236.364.873,72	€231.294.106,53
ANF DEI COMUNI	<ul style="list-style-type: none"> • cittadini italiani e dell'Unione europea residenti, da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno 	<ul style="list-style-type: none"> • nucleo familiare composto almeno da un genitore e tre figli minori (appartenenti alla stessa famiglia anagrafica), che siano figli del 	<p>DOMANDA del cittadino</p> <p>CONCESSIONE: Comune</p>	€332.200.828,91	€314.984.556,68

PRESTAZIONI	BENEFICIARI	REQUISITI	FLUSSO GESTIONALE	SPESA*	
				2013**	2012
	stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;	<p>richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo;</p> <ul style="list-style-type: none"> risorse reddituali e patrimoniali del nucleo familiare non superiori a quelle previste dall'indicatore della situazione economica (I.S.E.) valido per l'assegno. 	<p>EROGAZIONE:INPS (euro 139,49 mensili)</p> <p>MODALITA' DI PAGAMENTO: diretta</p>		
Permessi ex lege n.104/92	<ul style="list-style-type: none"> persone disabili in situazione di gravità che lavorano come dipendenti; genitori, anche adottivi o affidatari, lavoratori dipendenti, della persona disabile in situazione di gravità; coniuge, lavoratore dipendente, della persona disabile in situazione di gravità; parenti o affini entro il 2° grado, lavoratori dipendenti, della persona disabile in situazione di gravità. Il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado soltanto qualora i genitori o il coniuge della persona disabile in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (L. 183/2010). <p>Sono esclusi dal diritto ai permessi i seguenti lavoratori:</p> <ul style="list-style-type: none"> a domicilio; addetti ai servizi domestici e familiari; agricoli a tempo determinato occupati a giornata, né per se stessi né in qualità di genitori o familiari; autonomi; parasubordinati. 	spettano ai lavoratori dipendenti (anche se con rapporto di lavoro part-time) assicurati per le prestazioni economiche di maternità, quando la persona che li richiede o per la quale sono richiesti si trovi in situazione di disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/92 riconosciuta dall'apposita Commissione Medica Integrata e non sia riacquisita a tempo pieno.	<p>DOMANDA: assicurato</p> <p>CONCESSIONE: azienda</p> <p>EROGAZIONE :inps</p> <p>MODALITA' DI PAGAMENTO: diretta/a conguaglio</p>	€496.749.513,80	
Congedo straordinario dlgs 151/2001	<p>spetta secondo il seguente ordine di priorità, che degrada solo in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei primi (D.lgs. 119/2011):</p> <ul style="list-style-type: none"> al coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità; ai genitori, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità; al figlio convivente della persona disabile in situazione di gravità; 	spettano ai lavoratori dipendenti (anche se con rapporto di lavoro part-time) assicurati per le prestazioni economiche di maternità, quando la persona che li richiede o per la quale sono richiesti si trovi in situazione di disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/92 riconosciuta dall'apposita Commissione Medica Integrata e non sia riacquisita a tempo pieno.	<p>DOMANDA: assicurato</p> <p>CONCESSIONE: azienda</p> <p>EROGAZIONE:INPS</p> <p>MODALITA' DI PAGAMENTO: diretta/a conguaglio</p>	€240.390.039,36	€ 327.798.553,45

PRESTAZIONI	BENEFICIARI	REQUISITI	FLUSSO GESTIONALE	SPESA*	
				2013**	2012
	<ul style="list-style-type: none"> • ai fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità; • ai parenti/affini entro il terzo grado conviventi della persona disabile in situazione di gravità. Sono esclusi dal diritto al congedo straordinario i seguenti lavoratori: <ul style="list-style-type: none"> • addetti ai servizi domestici e familiari; • a domicilio; • agricoli giornalieri; • autonomi; • parasubordinati. 				

*I dati sono stati forniti dalla DC Bilanci

**Come da indicazioni della D.C. Bilanci, i dati al 31/12/2013 non sono ancora definitivi. Probabilmente i valori aumenteranno ancora, soprattutto gli importi conguagliati dalle aziende nel periodo suppletivo (cosiddetto tredicesimo mese).

Progetto di revisione della spesa

Relazione DC Assistenza e Invalidità civile

Indice

1. Prestazioni economiche in favore dei disabili	pag.
1.1. <i>Caratteristiche generali</i>	pag.
1.2. <i>Il procedimento di riconoscimento dell'invalidità</i>	pag.
1.3. <i>Condizioni reddituali</i>	pag.
2. Tabelle di riepilogo delle prestazioni erogate	pag.
2.1. <i>Invalidi civili: requisiti amministrativo-sanitari, importi e limiti reddituali (con riferimenti normativi)</i>	pag.
2.2. <i>Ciechi civili: requisiti amministrativo-sanitari, importi e limiti reddituali (con riferimenti normativi)</i>	pag.
2.3. <i>Sordi: requisiti amministrativo-sanitari, importi e limiti reddituali (con riferimenti normativi)</i>	pag.
3. La carta acquisti	pag.
3.1. <i>La carta acquisti ordinaria</i>	pag.
3.2. <i>La carta acquisti sperimentale</i>	
4. Attività di controllo dei requisiti	pag.
4.1. <i>Dichiarazioni di responsabilità</i>	pag.
4.2. <i>Acquisizione dei modelli</i>	pag.
4.3. <i>Soggetti destinatari</i>	pag.
4.4. <i>Soggetti extracomunitari</i>	pag.
5. Appendice	pag.
5.1. <i>Prestazioni agli invalidi civili (numero e importi medi)</i>	pag.
5.2. <i>Prestazioni ai ciechi civili (numero e importi medi)</i>	pag.
5.3. <i>Prestazioni ai sordi (numero e importi medi)</i>	pag.
5.4. <i>Invalidi totali e parziali (numero e importo medi)</i>	pag.
5.5. <i>Prestazioni agli invalidi per residenza del titolare (Nord – Centro – Sud)</i>	pag.
5.6. <i>Prestazioni agli invalidi civili (serie storica)</i>	pag.

1. Prestazioni economiche in favore dei disabili

1.1. Caratteristiche generali

Si tratta di prestazioni economiche concesse alle seguenti categorie di soggetti colpiti da patologie invalidanti non dipendenti da cause di guerra, di lavoro o servizio (per costoro si applicano diverse e specifiche disposizioni di legge) e perciò definiti "civili":

- **mutilati e invalidi;**
- **ciechi;**
- **sordi.**

I trattamenti vengono riconosciuti anche ai **cittadini stranieri**, purché residenti in modo stabile ed abituale sul territorio nazionale e in possesso (oltre agli altri requisiti previsti dalla legge):

- del permesso di soggiorno di almeno un anno, se cittadini extracomunitari;
- dell'iscrizione all'anagrafe del Comune di residenza, se cittadini comunitari.

Le caratteristiche, i requisiti e gli importi delle singole prestazioni dipendono dal tipo di invalidità, dall'età e dalla gravità della menomazione.

Il grado minimo per la qualifica di invalido civile è il 33% di riduzione permanente della capacità lavorativa (riduzione di un terzo).

Il grado d'invalidità è determinato in base ad un'apposita **tabella** approvata con Decreto del Ministro della sanità, 5 febbraio 1992.

La funzione relativa alla concessione delle pensioni, assegni e indennità spettanti agli invalidi civili, ciechi civili e sordi, in precedenza attribuita al **Ministero dell'Interno** e poi alle **Regioni**, è oggi esercitata dall'**Inps** su delega della Regione.

Il pagamento delle prestazioni decorre dal **primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda**.

A partire dal 1° gennaio 2010, le domande in materia di invalidità civile, cecità civile e sordità sono inoltrate all'**Inps esclusivamente per via telematica**, complete di documentazione sanitaria (in precedenza venivano presentate alle Asl).

1.2. Il procedimento di riconoscimento dell'invalidità

Il processo di riconoscimento dell'invalidità civile si compone di una **fase sanitaria** e una **fase amministrativa**.

La prima è diretta ad accertare il **grado di invalidità civile, cecità civile, sordità, disabilità ed handicap** in base alle minorazioni di cui è affetto il soggetto richiedente. La seconda fase è diretta, previa verifica dei requisiti amministrativi stabiliti dalla normativa vigente, alla concessione dei benefici che la legge riserva ai cittadini, in relazione allo stato invalidante riconosciuto.

Per le prestazioni economiche di competenza dell'**Inps**, è richiesto un grado d'invalidità compreso **tra il 74% e il 100%**.

Per dare avvio al processo di accertamento dello stato d'invalidità civile l'interessato deve recarsi da un **medico certificatore** (anche il medico di base) e chiedere il rilascio del **certificato medico introduttivo** dove sia indicata (oltre ai dati anagrafici, il codice fiscale e la tessera sanitaria) **l'esatta natura delle patologie invalidanti** e la relativa **diagnosi**.

Il certificato (che ha una validità di **90 giorni** ai fini della presentazione della domanda d'invalidità civile) viene redatto **in forma digitale** dal medico, che lo inoltra **telematicamente all'Inps**.

Ottenuto il certificato medico, l'interessato può presentare telematicamente la domanda all'**Inps**.

Non appena ricevuta la domanda completa, l'Inps provvede a trasmetterla, sempre per via telematica, alla ASL di competenza. Il cittadino riceverà apposita **comunicazione della data della visita medica** di accertamento, secondo il calendario di appuntamento della Asl corrispondente al suo CAP di residenza. L'accertamento sanitario compete alla Asl, che lo esercita attraverso una **Commissione Medica Integrata (CMI)**, cioè una commissione integrata da un medico Inps.

Ultimati gli accertamenti, la CMI redige il **verbale di visita** che viene trasmesso e validato dal **Centro Medico Legale (CML)** dell'Inps. Il CML può disporre nuovi accertamenti, anche tramite visita diretta (l'art. 20, Legge 102/2009 ha stabilito che, in ogni caso, l'accertamento definitivo è effettuato dall'Inps). Il verbale definitivo viene inviato in duplice copia all'interessato: una con tutti i dati sanitari, anche sensibili, l'altra con il solo giudizio finale.

1.3. Condizioni reddituali

Per alcune prestazioni, il trattamento erogato dipende anche dalle **condizioni economiche** del richiedente. In questi casi, la prestazione spetta soltanto se non si superano i limiti di reddito stabiliti annualmente. Non essendo prevista la corresponsione in misura parziale, il trattamento spetta soltanto, in misura intera, se non si supera la soglia di reddito.

In sede di **prima liquidazione** si considerano i redditi dell'**anno in corso** dichiarati dall'interessato in via **presuntiva**. Per gli anni successivi si considerano, per le pensioni, i redditi percepiti nell'anno solare di riferimento, mentre per le altre tipologie di redditi gli importi percepiti negli anni precedenti (art. 13, Legge 122/2010).

Sono presi in considerazione soltanto i redditi **assoggettabili all'IRPEF** del soggetto invalido, con esclusione quindi del reddito prodotto dai familiari. Si considera pertanto rilevante il **reddito catastale** della casa di abitazione, in quanto assoggettabile all'IRPEF. Sono invece esclusi, ai fini dell'individuazione della soglia di reddito rilevante per la concessione della prestazione:

- i redditi assoggettabili ad imposta sostitutiva dell'IRPEF;
- i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta;
- i redditi esenti dall'IRPEF e gli emolumenti di tipo risarcitorio che non costituiscono reddito (rendite INAIL, pensioni di guerra, indennità di accompagnamento e simili).

I redditi **prodotti all'estero** sono rilevanti nella misura in cui, se prodotti in Italia, sarebbero considerati assoggettabili all'IRPEF.

Alcune prestazioni invece spettano al solo titolo della minorazione, **indipendentemente dal reddito** (es: indennità di accompagnamento, indennità di comunicazione per i sordi, indennità speciale per i ciechi).

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa delle principali prestazioni di invalidità civile.

Tipo di prestazione	Categoria di invalido
Pensione di inabilità	Invalidi totali
Pensione non reversibile	Ciechi parziali, ciechi assoluti ricoverati, sordi
Assegno mensile di assistenza	Invalidi parziali
Indennità di frequenza	Minorenni invalidi o ipoacustici
Indennità di accompagnamento	Invalidi civili totali
Indennità di accompagnamento	Ciechi assoluti
<i>Pensione non reversibile*</i>	<i>Ciechi assoluti non ricoverati*</i>
<i>Assegno a vita**</i>	<i>Ciechi decimisti**</i>
Indennità speciale	Ciechi parziali (residuo visivo non superiore a 1/20)
Indennità di comunicazione	Sordi

* Abrogato nel 1988

** Abrogato nel 1996

2. Tabelle di riepilogo delle prestazioni erogate

2.1. Tabella invalidi civili: requisiti amministrativo-sanitari, importi e limiti reddituali (con riferimenti normativi)

INVALIDI CIVILI					
PRESTAZIONE <i>riferimenti normativi</i>	TIPO DI INVALIDITÀ	ETÀ	REQUISITI	IMPORTO*	LIMITI DI REDDITO*
PENSIONE DI INABILITÀ ▪ art. 12 Legge 118/71; ▪ art. 14 septies Legge 33/80; ▪ art. 8 DLgs 509/88; ▪ art. 3 Legge 407/90; ▪ art. 12 Legge 412/91; ▪ legge n. 99/2013	TOTALE	18 - 65**	inabilità lavorativa totale e permanente (100%)	€ 275,87 (13 mensilità)	€ 16.127,30
			stato di bisogno economico		
			cittadinanza italiana e residenza stabile e abituale nel territorio italiano		
			stranieri comunitari: iscrizione anagrafe del Comune di residenza		
			stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno 1 anno		
ASSEGNO MENSILE ▪ art. 13 Legge 118/71; ▪ art. 14 septies Legge 33/80; ▪ art. 8, 9 DLgs 509/88; ▪ art. 3 Legge 407/90; ▪ art. 12 Legge 412/91	PARZIALE	18 - 65**	percentuale di invalidità tra il 74% e il 99%	€ 275,87 (13 mensilità)	€ 4.738,63
			stato di inattività lavorativa		
			stato di bisogno economico		
			cittadinanza italiana e residenza stabile e abituale nel territorio italiano		
			stranieri comunitari: iscrizione anagrafe del Comune di residenza		
stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno 1 anno					
INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO ▪ Legge 18/1980; ▪ Legge 392/1984; ▪ art. 1 Legge 508/1988; ▪ art. 12 Legge 429/91	TOTALE (NON AUTOSUFFICIENTI)	qualunque <i>(esclusi i periodi di ricovero gratuito)</i>	totale inabilità per minorazioni fisiche o psichiche, oppure	€ 499,27 (12 mensilità)	nessun limite di reddito
			impossibilità di deambulare senza accompagnatore, oppure		
			assistenza continua per gli atti quotidiani		
			cittadinanza italiana e residenza stabile e abituale nel territorio italiano		
			stranieri comunitari: iscrizione anagrafe del Comune di residenza		
stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno 1 anno					
INDENNITÀ DI FREQUENZA ▪ art. 1 Legge 289/1990; ▪ Legge 412/1991	NON AUTOSUFFICIENTI E IPOACUSICI	< 18	difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni propri dell'età	€ 275,87 (max 12 mensilità)	€ 4.738,63
			ipoacusia pari superiore a 60 decibel HTL di media tra le frequenze 500, 1.000, 2.000 Hz nell'orecchio migliore		
			frequenza continua o periodica di centri di riabilitazione (o scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, o centri di formazione professionale)		
			cittadinanza italiana e residenza stabile e abituale nel territorio italiano		
			stranieri comunitari: iscrizione anagrafe del Comune di residenza		
stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno 1 anno					

* Importi aggiornati al 2013.

** 65 anni e 3 mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2013 (L. 111/2011). Al compimento di 65 anni e 3 mesi la pensione viene convertita in assegno sociale.

2.2. Tabella sordi: requisiti amministrativo-sanitari, importi e limiti reddituali (con riferimenti normativi)

SORDI					
PRESTAZIONE <i>riferimenti normativi</i>	TIPO DI INVALIDITÀ	ETÀ	REQUISITI	IMPORTO*	LIMITI DI REDDITO*
PENSIONE NON REVERSIBILE ▪ art. 1 Legge 381/1970; ▪ art. 14 septies L. 33/1980; ▪ art. 8 DLgs 509/1988; ▪ art. 12 Legge 407/1990; ▪ art. 12 Legge 412/1991; ▪ DM Sanità 5/2/1992	sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato (purché non di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio)	18 – 65**	ipoacusia pari o superiore a 75 decibel	€ 275,87 (13 mensilità)	€ 16.127,30
			stato di bisogno economico		
			cittadinanza italiana e residenza stabile e abituale nel territorio italiano		
			stranieri comunitari: iscrizione anagrafe del Comune di residenza		
			stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno 1 anno		
INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE ▪ art. 1 Legge 381/1970; ▪ art. 14 septies L. 33/1980; ▪ art. 8 DLgs 509/1988;	sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato (purché non di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio)	nessun limite di età	minori di 12 anni: ipoacusia pari superiore a 60 decibel HTL di media tra le frequenze 500, 1.000, 2.000 Hz nell'orecchio migliore	€ 249,04 (12 mensilità)	nessun limite di reddito
			maggiori di 12 anni: ipoacusia (insorta prima del compimento del dodicesimo anno) pari o superiore a 75 decibel HTL		
			cittadinanza italiana e residenza stabile e abituale nel territorio italiano		
			stranieri comunitari: iscrizione anagrafe del Comune di residenza		
			stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno 1 anno		

* Importi aggiornati al 2013.

** 65 anni e 3 mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2013 (L. 111/2011). Al compimento di 65 anni e 3 mesi la pensione viene convertita in assegno sociale.

2.3. Tabella ciechi civili: requisiti amministrativo-sanitari, importi e limiti reddituali (con riferimenti normativi)

CIECHI					
PRESTAZIONE <i>riferimenti normativi</i>	TIPO DI INVALIDITÀ	ETÀ	REQUISITI	IMPORTO*	LIMITI DI REDDITO*
PENSIONE NON REVERSIBILE ▪ Legge 66/1962; ▪ artt. 7,8 Legge 382/1970; ▪ art. 14 septies L. 33/1980; ▪ art. 5 Legge 508/1988; ▪ art. 3 Legge 407/1990; ▪ art. 12 Legge 412/1991	cecità assoluta (totale mancanza della vista in entrambi gli occhi per causa congenita o contratta, non dipendente da guerra, infortunio sul lavoro o dal servizio)	nessun limite di età	cecità assoluta	€ 275,83 (ricoverati)	€ 16.127,30
			stato di bisogno economico		
			cittadinanza italiana e residenza stabile e abituale nel territorio italiano		
			stranieri comunitari: iscrizione anagrafe del Comune di residenza		
INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO ▪ Legge 18/1980; ▪ Legge 392/1984; ▪ art. 1 Legge 508/1988; ▪ art. 12 Legge 429/91			stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno 1 anno	€ 298,33 (non ricoverati)	
			cecità assoluta	€ 846,16 (13 mensilità)	nessun limite di reddito
			cittadinanza italiana e residenza stabile e abituale nel territorio italiano		
			stranieri comunitari: iscrizione anagrafe del Comune di residenza		
stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno 1 anno					
PENSIONE NON REVERSIBILE ▪ Legge 66/1962; ▪ artt. 7,8 Legge 382/1970; ▪ art. 14 septies L. 33/1980; ▪ art. 5 Legge 508/1988; ▪ art. 3 Legge 407/1990; ▪ art. 12 Legge 412/1991	cecità parziale (residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione)	nessun limite di età	cecità parziale	€ 275,87 (13 mensilità)	€ 4.738,63
			stato di bisogno economico		
			cittadinanza italiana e residenza stabile e abituale nel territorio italiano		
			stranieri comunitari: iscrizione anagrafe del Comune di residenza		
INDENNITÀ SPECIALE ▪ art. 3 Legge 508/1988; ▪ Legge 289/1990; ▪ Legge 131/2001 ▪ Art. 39, co. VI, Legge 289/2002			stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno 1 anno	€ 196,78 (12 mensilità)	nessun limite di reddito
			cecità parziale		
			cittadinanza italiana e residenza stabile e abituale nel territorio italiano		
			stranieri comunitari: iscrizione anagrafe del Comune di residenza		
			stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno 1 anno		

* Importi aggiornati al 2013.

3. La carta acquisti

3.1. La carta acquisti ordinaria

La carta acquisti è uno strumento di contrasto alla povertà istituito con Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Si tratta di una **carta di pagamento elettronica prepagata** sulla quale vengono accreditati **80 euro** ogni due mesi. Non è abilitata al prelievo dei contanti, ma può essere utilizzata **per spese alimentari** presso esercizi commerciali convenzionati e per pagare le **utenze domestiche** (gas e elettricità) presso gli Uffici Postali. Permette di beneficiare di uno **sconto pari al 5%** nei negozi e nelle farmacie che aderiscono all'iniziativa (non applicabile per determinate specialità di medicinali o per il pagamento del ticket sanitario). Inoltre, i titolari della Carta possono ottenere la misurazione gratuita della pressione arteriosa e/o del peso corporeo presso le farmacie attrezzate.

La Carta viene concessa ai cittadini italiani di età **pari o superiore a 65 anni** e ai **bambini di età inferiore a 3 anni** (in questo caso il Titolare della carta è un esercente la patria potestà).

La legge di stabilità 2014 ha esteso la titolarità del diritto anche ai «*cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo*» (art. 1, co. 216, legge 147/2013).

Agli 80 euro accreditati con cadenza bimestrale possono aggiungersi, se in possesso degli ulteriori requisiti richiesti, eventuali somme messe a disposizione dagli **enti territoriali** di residenza.

Limiti di reddito

Per avere diritto alla Carta non si deve godere di **alcun trattamento** fornito a qualsiasi titolo, ovvero di trattamenti di importo **inferiore a**:

- **euro 6.701,34**, per i cittadini di età pari o superiore a 65 anni;
- **euro 8.935,12**, se di età pari o superiore a 70 anni.

Nel caso in cui una quota dei trattamenti sia collegata alla situazione reddituale del pensionato, il cumulo dei redditi e dei trattamenti deve essere inferiore a tali soglie.

Inoltre, i beneficiari devono:

- avere un **ISEE**, in corso di validità per l'anno 2013, **inferiore a euro 6.701,34**;
- non essere (singolarmente o, se coniugato, insieme al coniuge):
 - intestatari di più di una utenza elettrica domestica;
 - intestatari di utenze elettriche non domestiche;
 - intestatari di più di un utenza del gas;
 - proprietari di più di un autoveicolo;
 - proprietari, con una quota superiore o uguale al 25%, di più di un immobile ad uso abitativo;
 - proprietari, con una quota superiore o uguale al 10%, di immobili che non siano ad uso abitativo o di categoria C7;
 - titolari di un patrimonio mobiliare, come rilevato nella dichiarazione ISEE, superiore a euro 15.000;
- non fruire di vitto assicurato dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni per ricovero in Istituti di cura di lunga degenza o detenzione in Istituti di pena.

I **bambini di età inferiore a 3 anni** di cittadinanza italiana devono:

- avere un **ISEE**, in corso di validità, **inferiore a euro 6.701,34** per l'anno 2013

- non essere, insieme agli esercenti la patria potestà o ai soggetti affidatari;
 - intestatari di più di una utenza elettrica domestica;
 - intestatari di più di una utenza elettrica non domestica;
 - intestatari di più di due utenze del gas;
 - proprietari di più di due autoveicoli;
 - proprietari, con una quota superiore o uguale al 25%, di più di un immobile ad uso abitativo;
 - proprietari, con una quota superiore o uguale al 10%, di immobili che non siano ad uso abitativo o di categoria catastale C7;
 - titolari di un patrimonio mobiliare, come da dichiarazione ISEE, superiore a 15.000 euro.

La domanda deve essere presentata presso un **Ufficio Postale** che trasmette **in via telematica all'Inps** la domanda per le necessarie verifiche. In caso di esito positivo delle verifiche, Poste italiane comunica al titolare di recarsi presso uno dei loro uffici per ritirare la carta, su cui sarà già stato accreditato l'importo relativo al bimestre di presentazione della domanda.

In caso di mancata accettazione della domanda, l'Inps comunica al richiedente le motivazioni dell'esito negativo.

3.2. La carta acquisti sperimentale

L'art. 60, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 stabilisce l'avvio di una sperimentazione della carta acquisti nei comuni con più di 250.000 abitanti, anche per valutarne la "possibile generalizzazione come strumento di contrasto alla povertà assoluta". La carta acquisti sperimentale (CAS) è una carta personale di pagamento elettronico sulla quale vengono accreditate ogni bimestre delle somme di denaro e che può essere richiesta da:

- cittadini italiani o comunitari;
- familiare di un cittadino italiano o comunitario, anche senza la cittadinanza di uno Stato membro, purché titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- rifugiati politici o titolari di protezione sussidiaria.

Requisiti familiari

Il nucleo familiare del richiedente deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

1. presenza di almeno un componente **minore di anni 18**;
2. a parità di altre condizioni, sarà data precedenza per l'accesso alla sperimentazione ai nuclei familiari in almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) **disagio abitativo**, accertato dai competenti servizi del Comune;
 - b) nucleo familiare costituito esclusivamente da **genitore solo** e **figli minorenni**;
 - c) nucleo familiare con **tre o più figli minorenni** ovvero con due figli e in attesa del terzo figlio;
 - d) nucleo familiare con uno o più figli minorenni con **disabilità**;
3. quale ulteriore criterio di precedenza, sempre a parità di altre condizioni, saranno favoriti i nuclei:
 - a) con il più alto numero di figli;
 - b) con la più bassa età del figlio più piccolo.

Requisiti economici:

1. **ISEE**, relativo all'anno reddito 2012, inferiore o uguale a **3.000** euro;
2. **patrimonio mobiliare**, come definito ai fini ISEE, inferiore a **8.000** euro;

3. valore dell'indicatore della situazione patrimoniale, come definito ai fini ISEE, inferiore a **8.000** euro;
4. valore ai fini **ICI** della abitazione di residenza inferiore a **30.000** euro (per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà);
5. non godere di trattamenti, oppure godere, nell'anno di competenza del beneficio, di trattamenti, forniti a qualsiasi titolo, di importo complessivo per il nucleo familiare inferiore a **600 euro** mensili;
6. non essere in possesso di **autoveicoli** immatricolati nei 12 mesi antecedenti la richiesta, ovvero in possesso di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 cc, nonché motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati nei tre anni antecedenti.

Requisiti lavorativi:

1. **Assenza di lavoro** per i componenti in età attiva del nucleo al momento della richiesta;
2. **almeno un componente** del nucleo per il quale, nei **36 mesi** precedenti la richiesta del beneficio, sia avvenuta:
 - a. nel caso di lavoratore dipendente, la cessazione del rapporto di lavoro;
 - b. nel caso di lavoratore autonomo, la cessazione dell'attività;
 - c. nel caso di lavoratore precedentemente impiegati con tipologie contrattuali flessibili, possa essere dimostrata l'occupazione nelle medesime forme per almeno 180 giorni.
3. **Alternativamente** al caso di cui al **punto 2**:
 - a. almeno un componente del nucleo in condizione di lavoratore dipendente ovvero impiegato con tipologie contrattuali flessibili. In questo caso, il valore complessivo per il nucleo familiare dei redditi da lavoro effettivamente percepiti nei sei mesi antecedenti la richiesta non deve superare **4.000** euro.

Ulteriori requisiti potranno essere inoltre previsti dal Comune d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Sulla Carta sono accreditate mensilmente, a seconda del numero i componenti il nucleo familiare, le seguenti somme:

membri nucleo familiare	importo mensile
2 membri	€ 231
3 membri	€ 281
4 membri	€ 331
5 membri o più	€ 404

Il progetto, in questa prima fase sperimentale, è rivolto ai cittadini residenti da almeno un anno nei seguenti 12 Comuni: **Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, Verona**.

4. Attività di controllo dei requisiti

4.1. Dichiarazioni di responsabilità

Per assicurare la costante permanenza dei requisiti previsti dalla legge come condizione per l'erogazione delle prestazioni assistenziali, l'Istituto richiede annualmente ai titolari dei trattamenti economici d'invalidità civile di rilasciare una **dichiarazione di responsabilità** che attesti la permanenza dei requisiti e consenta la continuità dell'erogazione della prestazione.

La richiesta di tali informazioni riguarda:

- i titolari di *assegno mensile* (**Mod. ICLAV**), per attestare la condizione della mancata prestazione di attività lavorativa (ai sensi dell'art. 1, comma 35, della legge n. 247/2007);
- i titolari di *indennità di accompagnamento* (**Mod. ICRIC**), per attestare l'eventuale condizione di ricovero a titolo gratuito;
- i titolari di *indennità di frequenza* (**Mod. ICRIC**), per l'attestazione della condizione di ricovero incompatibile con la prestazione (ai sensi di quanto previsto dall'art.3 della legge n. 289/1990);
- i titolari di *pensione sociale*, di *assegno sociale* e di *trattamento sostitutivo d'invalidità civile* (**Mod. ACC.ASPS**), per l'attestazione della permanenza del requisito della residenza stabile e continuativa in Italia nonché per l'attestazione della condizione di ricovero in istituto.

4.2. Acquisizione dei modelli

Considerato che sono circa **2.500.000** i soggetti interessati a produrre tali dichiarazioni, la consegna e l'acquisizione di tali modelli presso le sedi comporterebbe un notevole aggravio di lavoro per le strutture dell'Istituto e un rilevante aumento dei costi.

L'Istituto si trova infatti ad operare in un contesto caratterizzato dalla riduzione delle proprie risorse umane, dall'acquisizione di nuove funzioni e dalla particolare congiuntura socioeconomica del Paese. L'esito di un'analisi costi/benefici attesi ha già mostrato come risulti opportuno ed economicamente conveniente affidare dette attività a soggetti terzi.

Pertanto, per espletare le verifiche ed operare le conseguenti variazioni, l'Istituto si avvale della collaborazione dei soggetti abilitati all'assistenza fiscale, di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La collaborazione di partner collaudati come i CAF consente di sposare le stringenti esigenze di mantenimento degli equilibri di bilancio con la necessità di garantire agli utenti un'adeguata qualità dei servizi, soprattutto dal punto di vista consulenziale.

Peraltro, l'affidamento (in via non esclusiva: continuano ad essere a disposizione dei cittadini sia il Contact Center integrato sia il portale internet per la presentazione delle dichiarazioni) all'esterno del servizio di raccolta e trasmissione delle dichiarazioni di responsabilità trova coerenza anche nel fatto che i soggetti abilitati all'assistenza fiscale assistono i percettori delle prestazioni assistenziali anche nella compilazione e trasmissione dei modelli RED e dei modelli ISE/ISEE, normalmente associati alle prestazioni in oggetto nonché nella fase di erogazione, conferma e verifica annuale.

4.3. Soggetti destinatari

I soggetti destinatari del servizio oggetto individuati in base alla tipologia di dichiarazione trasmessa, sono:

modello	n. soggetti
Modello ICRIC	1.494.412
Modello ICLAV	271.585
Modello ACC AS/PS	692.250
Totale	2.458.247

L'attività di verifica dell'Istituto si articola come segue:

- per i soggetti che **hanno inviato** i modelli, l'Istituto procede all'elaborazione delle informazioni fornite, alla registrazione degli elementi utili (es: ricovero superiore ad un mese, attività lavorativa ecc.) e alla conseguente sospensione della prestazione secondo le indicazioni di legge. Dal controllo sulle dichiarazioni relative agli anni 2011 e 2012, sono stati avviati **recuperi di somme erogate indebitamente pari, rispettivamente, a circa 15 milioni di euro per il 2011 e circa 11 milioni e mezzo per il 2012;**
- per i soggetti che **non hanno inviato** i modelli, l'Istituto procede ad un'attività di verifica con le diverse istituzioni coinvolte:
 - per i **modelli ICRIC**, vengono chieste informazioni alle **ASL** e ai **Comuni** di competenza, al fine di ottenere i dati sui ricoveri dei soggetti interessati;
 - per i **modelli ICLAV**, l'Inps, pur scontando un disallineamento nei tempi di acquisizione dei dati nel **Casellario dei lavoratori attivi**, è in condizione di ricavare le informazioni sullo stato lavorativo dei soggetti;
 - per i **modelli ACC AS/PS** infine, gli interlocutori sono le ASL, per la parte sanitaria relativa ai ricoveri, i Comuni, i Consolati ed eventualmente gli organi di Polizia giudiziaria, per le informazioni in merito alla residenza.

Si sottolinea come dalla eventualmente omessa dichiarazione non può automaticamente conseguire la revoca o la sospensione della prestazione, che può essere disposta solo in seguito all'accertamento del venir meno dei requisiti.

Peraltro, le verifiche sulle dichiarazioni non rientrate non esauriscono il sistema di controlli svolti dall'Istituto. Sulle dichiarazioni trasmesse dai CAF e dagli altri soggetti abilitati, infatti, l'Istituto effettua dei controlli a campione, in particolare nei casi in cui il pagamento delle prestazioni avviene a mezzo delegato o con accredito su conto corrente bancario o postale.

Per quanto riguarda i cittadini italiani, fondamentali sono anche i controlli eseguiti in collaborazione con il **Ministero dell'Interno** per la consultazione e l'incrocio dei dati presenti nell'**AIRE** (Anagrafe Italiani Residenti Estero) con quelli presenti nelle banche dati dell'Istituto.

4.4. Soggetti extracomunitari

In base al disposto dell'art. 80, comma 19, legge 23 dicembre 2000, n. 388, le prestazioni d'invalidità civile venivano erogate ai cittadini stranieri extracomunitari titolari della carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno CE di lungo periodo).

La Corte Costituzionale ha statuito, con vari interventi, l'illegittimità costituzionale di tale norma nella parte in cui subordina alla titolarità della carta di soggiorno la concessione: dell'indennità di accompagnamento, della pensione d'inabilità, dell'assegno mensile di invalidità, dell'indennità di frequenza.

Pertanto l'Istituto, adeguandosi alla Corte Costituzionale, ha disposto che tali prestazioni andranno concesse a tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti, anche se privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo, alla sola condizione che siano titolari del permesso di soggiorno della durata di almeno un anno, di cui all'art. 41 del TU immigrazione.

Sono state quindi implementate le relative procedure, al fine di acquisire obbligatoriamente, da parte delle strutture territoriali dell'Istituto, i dati relativi al permesso di soggiorno temporaneo dei richiedenti extracomunitari delle prestazioni d'invalidità civile (mese ed anno di scadenza) e sospendere/revocare la prestazione dal mese successivo alla scadenza del permesso di soggiorno.

Le strutture territoriali dell'Istituto provvedono altresì a verificare il requisito dell'effettiva e abituale dimora dello straniero in Italia, al fine di sospendere la prestazione qualora il soggetto si allontani dal territorio italiano per un periodo superiore a sei mesi.

Tale attività di verifica si concretizza nella richiesta di accertamenti presso il comune in cui risulta l'iscrizione anagrafica del titolare della prestazione, con l'ausilio degli organi di polizia locale ai sensi della normativa vigente, nonché tramite l'acquisizione di documentazione attestante la permanenza o meno sul territorio italiano (visti d'ingresso o di uscita sul passaporto, dichiarazioni del consolato).

5. Appendice (prestazioni vigenti all' 1.1.2013)

PRESTAZIONI AGLI INVALIDI CIVILI						
Tipo Prestazione	Pensione		Indennità		Totale	
Categoria	Numero	importo medio mensile	Numero	importo medio mensile	Numero	importo medio mensile
Prestazioni ai ciechi civili	97.489	257,04	125.774	482,31	223.263	383,94
Prestazioni ai Sordi	15.479	249,35	41.886	248,96	57.365	249,06
Prestazioni agli invalidi totali	455.505	270,99	1.660.412	498,24	2.115.917	449,32
Prestazioni agli invalidi parziali	289.252	283,12	95.824	286,56	385.076	283,98
TOTALE	857.725	273,11	1.923.896	481,23	2.781.621	417,05

CIECHI CIVILI						
Tipo Prestazione	Pensione		Indennità		Totale	
Sottocategoria	Numero	importo medio mensile	Numero	importo medio mensile	Numero	importo medio mensile
Pensione ciechi assoluti	39.888	269,09	.	.	39.888	269,09
Pensione ciechi parziali	57.601	248,69	.	.	57.601	248,69
Indennità ventesimisti	.	.	70.369	196,56	70.369	196,56
Indennità di accompagnamento ai ciechi	.	.	55.405	845,24	55.405	845,24
TOTALE	97.489	257,04	125.774	482,31	223.263	383,94

SORDI						
Tipo Prestazione	Pensione		Indennità		Totale	
Sottocategoria	Numero	importo medio mensile	Numero	importo medio mensile	Numero	importo medio mensile
Pensione ai sordomuti	15.479	249,35	.	.	15.479	249,35
Indennità comunicazione	.	.	41.886	248,96	41.886	248,96
TOTALE	15.479	249,35	41.886	248,96	57.365	249,06

INVALIDI TOTALI						
Tipo Prestazione	Pensione		Indennità		Totale	
Sottocategoria	Numero	importo medio mensile	Numero	importo medio mensile	Numero	importo medio mensile
Pensione inabilità	455.505	270,99	.	.	455.505	270,99
Indennità di accompagnamento agli invalidi totali	.	.	1.660.412	498,24	1.660.412	498,24
TOTALE	455.505	270,99	1.660.412	498,24	2.115.917	449,32

INVALIDI PARZIALI						
Tipo Prestazione	Pensione		Indennità		Totale	
Sottocategoria	Numero	importo medio mensile	Numero	importo medio mensile	Numero	importo medio mensile
Assegno di assistenza	289.252	283,12	.	.	289.252	283,12
Indennità di frequenza minori	.	.	95.349	285,50	95.349	285,50
Indennità di accompagnamento agli invalidi parziali	.	.	475	499,24	475	499,24
TOTALE	289.252	283,12	95.824	286,56	385.076	283,98

PRESTAZIONI AGLI INVALIDI CIVILI PER RESIDENZA DEL TITOLARE				
Tipo Prestazione	Pensione		Indennità	
Area di residenza	Numero	importo medio mensile	Numero	importo medio mensile
Nord	260.299	270,48	722.356	481,91
Centro	158.395	266,12	414.743	482,56
Mezzogiorno	438.947	277,14	786.881	479,90
TOTALE	857.641	273,08	1.923.980	481,23

PRESTAZIONI PER RESIDENZA - NORD

Tipo Prestazione	Pensione		Indennità	
Regione di residenza	Numero	importo medio mensile	Numero	importo medio mensile
Piemonte	44.665	266,78	118.644	477,43
Lombardia	94.059	270,77	257.896	481,50
Veneto	47.075	273,70	128.457	485,99
Friuli Venezia Giulia	11.936	269,06	38.464	481,45
Liguria	20.948	269,70	52.598	484,13
Emilia Romagna	41.616	270,95	126.297	482,04
TOTALE	260.299	270,48	722.356	481,91

PRESTAZIONI PER RESIDENZA - CENTRO

Tipo Prestazione	Pensione		Indennità	
Regione di residenza	Numero	importo medio mensile	Numero	importo medio mensile
Toscana	39.510	269,23	115.266	484,11
Umbria	13.510	270,43	44.210	485,29
Marche	19.676	269,26	58.026	477,33
Lazio	85.699	263,30	197.241	482,59
TOTALE	158.395	266,12	414.743	482,56

PRESTAZIONI PER RESIDENZA - SUD

Tipo Prestazione	Pensione		Indennità	
Regione di residenza	Numero	importo medio mensile	Numero	importo medio mensile
Abruzzo	24.179	271,18	52.009	476,96
Molise	5.577	278,43	10.496	475,96
Campania	120.852	279,14	207.302	482,53
Puglia	85.673	277,08	151.581	480,73
Basilicata	10.993	271,75	19.863	471,15
Calabria	45.545	274,25	87.836	483,23
Sicilia	106.332	278,66	185.298	475,80
Sardegna	39.796	275,37	72.496	482,13
TOTALE	438.947	277,14	786.881	479,90

PRESTAZIONI AGLI INVALIDI CIVILI – SERIE STORICA

Tipo Prestazione	Pensione		Indennità		Totale	
	Numero	importo medio mensile	Numero	importo medio mensile	Numero	importo medio mensile
2002	672.248	223,07	1.094.537	403,50	1.766.785	334,84
2003	686.033	232,14	1.148.175	413,69	1.834.208	345,79
2004	711.340	236,41	1.268.874	419,83	1.980.214	353,94
2005	728.129	239,61	1.373.767	426,88	2.101.896	362,01
2006	754.825	242,82	1.489.482	433,68	2.244.307	369,49
2007	780.229	246,70	1.591.552	438,45	2.371.781	375,37
2008	804.834	249,99	1.694.161	448,34	2.498.995	384,46
2009	832.566	258,01	1.804.828	455,91	2.637.394	393,43
2010	851.695	258,93	1.894.868	464,10	2.746.563	400,48
2011	849.455	259,84	1.933.904	470,56	2.783.359	406,25
2012	841.725	266,31	1.892.245	475,93	2.733.970	411,40
2013	857.641	273,08	1.923.980	481,23	2.781.621	417,05

Direzione centrale Assistenza e Invalidità Civile

1. Proposte operative

1.1. **Obbligatorietà dello scambio di informazioni telematico tra le amministrazioni pubbliche coinvolte**

Lo scambio d'informazioni veloce ed affidabile con le PP.AA. è un elemento cruciale per il corretto andamento delle procedure di erogazione e verifica delle prestazioni.

Quanto più tempestivo e completo è il flusso dei dati tanto più efficace sarà l'attività di controllo dell'Istituto, con conseguente riduzione sia dei tempi di lavorazione sia dei relativi costi di gestione.

Il tema del **controllo sui ricoveri**, sotto questo profilo, è emblematico.

Se l'Istituto acquisisse telematicamente dalle ASL i dati relativi ai ricoveri degli invalidi che ricevono un trattamento assistenziale, potrebbe intervenire in tempo reale sulle prestazioni: sospendendole per il periodo necessario (ricoveri superiori a 30 giorni) e ripristinandole non appena vengano meno le condizioni ostative.

Al momento l'Istituto non può che intervenire a posteriori su prestazioni già erogate, attivando complesse ed incerte (quanto al loro esito) procedure di recupero degli indebiti, che si traducono in un consistente aggravio di costi.

Sebbene l'Istituto abbia da tempo avviato, mediante apposita convenzione, una collaborazione con le Regioni finalizzata proprio allo scambio di informazioni relative ai **ricoveri**, solo il Piemonte (alla fine del 2012) e la Sardegna (all'inizio del 2013) hanno accettato di firmare tale convenzione.

Sarebbe quindi di grande utilità che lo scambio telematico di informazioni venisse reso **obbligatorio per legge**, operando su una piattaforma informatica compatibile ovvero utilizzando apposite procedure informatiche messe a disposizione dall'Istituto stesso.

La stessa, stringente, necessità di un colloquio telematico affidabile, si riscontra con i **Comuni**, per le **verifiche sulla residenza**, e con le **Questure**, per le **verifiche sui permessi di soggiorno**. Per queste ultime, in particolare, sarebbe prioritario garantire l'accesso diretto degli operatori dell'Inps alla banca dati "**StranieriWeb**", alimentata dalle Questure a livello nazionale.

Sulla questione della telematizzazione delle informazioni, come è noto, sono già stati compiuti passi importanti sul piano normativo, ma molto resta ancora da fare in concreto. Infatti il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che aveva dettato precise disposizioni per evitare che la scelta di telematizzare i flussi informativi venisse lasciata alla discrezionalità delle singole amministrazioni e per garantire la necessaria uniformità sull'intero territorio nazionale, non ha fino ad oggi trovato applicazione.

1.2. Armonizzazione delle soglie di reddito per l'accesso alle prestazioni

La diversità delle condizioni di reddito richieste per l'accesso alle singole prestazioni, giustificata dalle diverse nature e finalità delle stesse oltre che da stratificati interventi normativi susseguitisi nel tempo, costituisce un punto sul quale si potrebbe intervenire in senso migliorativo.

L'**armonizzazione delle soglie**, infatti, rappresenterebbe un elemento di trasparenza e chiarezza dagli immediati riflessi sia per gli operatori sia per i cittadini.

Allo stesso modo, sarebbe auspicabile un **intervento semplificatorio sulle modalità di valutazione dei redditi**, che tenesse in giusto conto anche la situazione patrimoniale, i carichi familiari e lo stato lavorativo dei richiedenti e del loro nucleo familiare. In quest'ottica, l'ipotesi più facilmente percorribile sembrerebbe quella di utilizzare i parametri del nuovo ISEE introdotto nel 2014.

1.3. Semplificazione del procedimento di accertamento dell'invalidità civile

Al fine di razionalizzare e unificare la fase procedimentale relativa all'accertamento dell'invalidità civile, cecità civile, sordità e handicap, l'art. 18, comma 22, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 (convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 11) ha disposto che le **Regioni**, anche in deroga alla normativa vigente, **possono affidare all'Inps**, attraverso la stipula di specifiche convenzioni, le funzioni relative all'accertamento dei requisiti sanitari. L'idea sottesa a tale previsione normativa è che svolgendo l'Inps sia la procedura di accertamento sanitario dell'invalidità civile sia quella di verifica dei requisiti amministrativi e di erogazione della prestazione economica si possa conseguire un miglioramento dei servizi al cittadino e un contenimento dei costi per il bilancio dello Stato.

L'Istituto ha avviato una sperimentazione di tale nuova modalità in alcune Regioni (Avellino, Benevento, Caserta, già avviate nel corso degli ultimi mesi del 2013; Trapani e San Donà di Piave a partire dal 1° febbraio, Verona e Venezia dal 1° marzo) e i primi report su tali attività hanno mostrato un miglioramento dei tempi d'erogazione delle prestazioni ai cittadini. L'Istituto sta nel contempo procedendo ad un'analisi dell'impatto economico dell'operazione, in termini di costi/benefici.

Tempi

E' ancora in vigore l'art. 1, co. 3 del DPR 698/1994: *"Il procedimento relativo all'accertamento sanitario da parte delle stesse commissioni deve concludersi entro **nove mesi** dalla presentazione della domanda"*.

La ASL hanno dunque ancora nove mesi di tempo per effettuare le visite.

Si rappresenta che però l'Inps in giudizio viene molto spesso condannato a pagare gli interessi legali dalla data di presentazione della domanda, dove lo *spatium deliberandi* preso in considerazione dal giudice non supera i 180 giorni e, il più delle volte, si attesta sui 120 giorni.

Proposte della Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito per Gruppo di lavoro revisione della spesa pubblica. sottogruppo: "Controlli"

In merito alle finalità assegnate al Sottogruppo "Controlli" per il lavoro in relazione alla revisione della spesa pubblica, si rappresentano alcune proposte di semplificazione e razionalizzazione organizzativa dei flussi amministrativi per i prodotti di competenza:

- 1) Flusso unico di gestione dei decreti di concessione della cassa integrazione salariale straordinaria, dei contratti di solidarietà, dei decreti di concessione ministeriale della CIG in deroga per le aziende plurilocalizzate: attualmente tutti i decreti adottati dal Minlav e dal Mef devono essere ricaricati nuovamente in procedura dall'Istituto per l'acquisizione nei propri sistemi con conseguente duplicazione delle operazioni. Una gestione unica telematizzata renderebbe tutto il flusso assolutamente efficiente e più tempestive le lavorazioni istruttorie e la liquidazione delle prestazioni;
- 2) Flusso unico nella gestione e comunicazioni all'INPS degli stati passivi resi esecutivi dai Tribunali fallimentari di tutte le circoscrizioni per l'intervento del Fondo di garanzia in relazione alle ultime tre mensilità ai lavoratori e al riconoscimento del TFR: attualmente l'INPS è costretto a lavorare sui documenti cartacei degli stati passivi che vengono manualmente prelevati presso le singole Cancellerie dei Tribunali fallimentari, con grave dispendio di risorse umane e di allungamento dei tempi di gestione amministrativa e liquidazioni delle prestazioni;
- 3) Semplificare le modalità che consentono all'Istituto di surrogarsi nello stato passivo reso esecutivo di un'Azienda fallita, dopo il pagamento al lavoratore delle tre mensilità e del TFR Fondo di garanzia: attualmente l'INPS, senza l'esibizione delle relative quietanze del lavoratore, non ha la possibilità di intervenire tempestivamente nel passivo;
- 4) Razionalizzazione del flusso amministrativo nella istruttoria degli ammortizzatori in deroga con utilizzo esclusivo della Banca dati percettori da parte delle Regioni e delle Aziende: l'INPS ha già inviato documenti in merito a questa opportuna riforma e in particolare si ribadisce l'attuale ridondanza dei numerosi flussi concessori che le Regioni hanno adottato per le loro esigenze particolari: un unico flusso semplificherebbe le attuali modalità di gestione rendendo più sicuri i tempi di gestione amministrativa, più

celeri i tempi di liquidazione e più stringente il monitoraggio e il controllo della spesa;

- 5) Verifica semplificata e tempestiva con Agenzia delle entrate sui redditi da lavoro autonomo per la compatibilità dell'eventuale cumulo con le prestazioni di sostegno al reddito nel frattempo erogate: questa semplificazione e maggiore tempestività nella informazione consentirebbe di essere più tempestivi e accurati nei controlli dei dati reddituali cui sono sottoposte le autocertificazioni contenute nelle domande;
- 6) Attribuzione delle visite mediche di controllo sullo stato di salute dei lavoratori marittimi ai medici fiscali INPS; attualmente la norma che istituisce il flusso amministrativo e sanitario prevede una attribuzione esclusiva ai medici del SASN del Ministero della salute che li gestisce e paga le competenze. L'intervento porterebbe ad un risparmio di queste risorse finanziarie e ad una semplificazione dell'accertamento sanitario che sarebbe funzionale anche al recente passaggio definitivo dell'istruttoria all'INPS di queste competenze sui lavoratori marittimi, in precedenza gestiti dalle Casse marittime, poi dall'IPSEMA e poi dall'INAIL;
- 7) Creazione di un Polo unico per i controlli fiscali: creare presso l'INPS un Polo unico per i controlli delle visite mediche sia per i dipendenti pubblici che privati, armonizzando nel contempo sia le normative di riferimento sia le fasce di reperibilità;
- 8) Tutela sostegno al reddito per i lavoratori CO.CO.PRO, revisione dei requisiti di accesso: attualmente sulla base della casistica rappresentata, appare estremamente complessa la procedura amministrativa anche nella percezione dell'utenza. Peraltro la estrema selettività dell'ammissione al beneficio sta provocando un significativo aumento delle domande respinte e del relativo contenzioso.

Si fa comunque riserva di produrre ulteriori considerazioni e proposte nel prosieguo dei lavori della Sottocommissione.